

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE
IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI**

TITOLO 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3 Condizioni per l’ammissione al bonus sociale idrico.....	6
Articolo 4 Modalità di richiesta del bonus sociale idrico	6
Articolo 5 Decorrenza del bonus sociale idrico.....	7
Articolo 6 Modalità di rinnovo	8
Articolo 7 Erogazione del bonus sociale idrico	8
Articolo 8 Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione alla compensazione.....	9
Articolo 9 Quantificazione del bonus sociale idrico.....	10
Articolo 10 Aggiornamento del bonus sociale idrico	11
Articolo 11 Bonus idrico integrativo	11

TITOLO II 12

MODALITÀ DI COPERTURA DELL’ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA	12
Articolo 12 Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico	12
Articolo 13 Esazione della componente UI3	13
Articolo 14 Compensazioni dei gestori.....	13

TITOLO III..... 14

OBBLIGHI INFORMATIVI	14
Articolo 15 Obblighi di comunicazione dati.....	14
Articolo 16 Controlli sui dati	15
Articolo 17 Registrazione di informazioni e dati concernenti l’erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati	15
Articolo 18 Obblighi di informativa per i gestori	16

Titolo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti domestici residenti economicamente disagiati, si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bonus idrico integrativo** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dall'utente finale con il gestore del SII;
- **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
- **Ente di governo dell'Ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;
- **ISEE** è l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati** è il modulo contenente le informazioni necessarie per la domanda di ammissione al bonus idrico;

- **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità familiare** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **richiesta congiunta di ammissione alla compensazione per disagio economico** è la richiesta di ammissione al bonus sociale idrico presentata contemporaneamente a quella per il bonus sociale elettrico e/o gas;
- **SGAtè** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche di cui all'articolo 33 del TIBEG;
- **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSI;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
- **utente indiretto** è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008”;
 - **decreto-legge n. 185/08** è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante “Disciplina per l’estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all’articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”;
 - **decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147** è il decreto recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - **RQSII** è l’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
 - **TIBEG** è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
 - **TICSI** è l’Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR.
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale.
- 2.2 Il bonus sociale idrico è riconosciuto, con le modalità di seguito disciplinate, in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette.

Articolo 3

Condizioni per l'ammissione al bonus sociale idrico

- 3.1 Sono ammessi al bonus sociale idrico, quantificato al successivo Articolo 9, gli utenti diretti e indiretti che ricadono nella condizione di disagio economico sociale di cui all'Articolo 1, comma 1.1.
- 3.2 Per gli utenti diretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto con le modalità di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a) a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
 - i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1.
- 3.3 Per gli utenti indiretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto con le modalità di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) a condizione che l'indirizzo di residenza dell'utente indiretto coincida con l'indirizzo della fornitura idrica intestata ad una utenza condominiale.
- 3.4 Il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1, in condizioni di disagio economico sociale, ha diritto al bonus sociale idrico con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Articolo 4

Modalità di richiesta del bonus sociale idrico

- 4.1 Ai fini dell'ammissione al bonus sociale idrico, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), fornendo le informazioni e le certificazioni previste nella Tabella 1.
- 4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l'utente interessato è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica, i cui *fac simile* vengono messi a disposizione almeno sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), sul sito *internet* del gestore, sul sito *internet* dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e sul sito *internet* di SGate (www.sgate.it).

- 4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune sui campi di cui alla Tabella 1, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, anche attraverso SGAtè, la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.5 Qualora l'utente sia in possesso dei requisiti previsti, per ottenere l'erogazione del bonus sociale idrico potrà presentare la comunicazione di ammissione di cui al precedente comma 4.4 al gestore con le modalità rese disponibili dal gestore medesimo. La presentazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro e non oltre la data di scadenza del periodo di agevolazione indicato nella medesima comunicazione.
- 4.6 La comunicazione di cui all'Articolo 4, comma 4.5, potrà essere presentata anche utilizzando il servizio di sportello *on line* di cui all'articolo 54 (o le modalità di cui all'articolo 54, comma 54.2) del RQSII.
- 4.7 Gli utenti diretti ed indiretti titolari di Carta acquisti o del Reddito di Inclusione Sociale sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico.
- 4.8 Le modalità di richiesta del bonus idrico integrativo, di cui al successivo Articolo 11, sono quelle stabilite su base locale dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti.

Articolo 5

Decorrenza del bonus sociale idrico

- 5.1 Il gestore, una volta acquisita la comunicazione di cui all'Articolo 4, comma 4.4, procede alla protocollazione e rilascia all'utente un'attestazione.
- 5.2 Il gestore assume come già verificate le informazioni di cui alla Tabella 1, e provvede, dopo aver effettuato le verifiche di propria competenza, di cui alla Tabella 2, ad erogare il bonus.
- 5.3 L'erogazione del bonus viene effettuata in base ai criteri e le modalità di cui ai successivi Articolo 7 e Articolo 8.
- 5.4 Il bonus è riconosciuto dal gestore per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione di cui al comma 4.4. La data di inizio e fine dei 12 (dodici) mesi viene indicata nell'attestazione di cui al comma 5.1 prodotta dal medesimo gestore.

comma 5.5 in alternativa al 5.4

- 5.5 *Il bonus è riconosciuto dal gestore per i 12 (dodici) mesi indicati nella comunicazione di ammissione. Qualora l'utente presenti la comunicazione di ammissione al gestore successivamente alla data di inizio del periodo di agevolazione, il gestore provvede all'erogazione del bonus effettuando gli opportuni conguagli del periodo pregresso.*

Articolo 6

Modalità di rinnovo

- 6.1 La richiesta di rinnovo del bonus sociale idrico deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di rinnovo del bonus elettrico e/o gas, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del TIBEG.
- 6.2 La comunicazione di ammissione al rinnovo dà diritto all'applicazione della compensazione per ulteriori 12 (dodici) mesi e deve essere presentata al gestore secondo le modalità stabilite dall'Articolo 4, comma 4.5.
- 6.3 La continuità nell'erogazione del bonus sociale idrico è garantita qualora l'utente presenti al gestore la comunicazione di ammissione al rinnovo almeno entro la scadenza del periodo di prima agevolazione indicato in bolletta.

Articolo 7

Erogazione del bonus sociale idrico

- 7.1 Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore:
- a) agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, di valore negativo, B_s , espressa in euro per anno;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
- 7.2 In relazione all'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto, il gestore garantisce separata evidenza contabile e fornisce all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui al successivo Articolo 15.

- 7.3 Il gestore è tenuto ad applicare all'utente domestico diretto titolare del bonus sociale idrico, la componente tariffaria di cui al precedente comma 7.1, lettera a) nella prima fattura utile successiva alla data di protocollazione della comunicazione di ammissione presentata dall'utente al gestore.
- 7.4 Il gestore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata all'utente domestico diretto ponendola in detrazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto.
- 7.5 Per gli utenti indiretti, l'erogazione viene effettuata con le modalità di cui al comma 7.1, lettera b) entro il termine del secondo mese decorrente dalla data di protocollazione della comunicazione di ammissione.

Articolo 8

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 8.1 Per gli utenti diretti l'erogazione del bonus cessa contestualmente alla cessazione della fornitura.
- 8.2 Nel caso di voltura e voltura *mortis causa* del contratto di fornitura idrica ad altro componente del nucleo ISEE, così come indicato nella comunicazione di ammissione, il bonus viene erogato dal gestore per il periodo residuo a copertura dei 12 (dodici) mesi al nuovo intestatario del contratto.
- 8.3 Nel caso di voltura, voltura *mortis causa* o subentro del contratto di fornitura idrica a soggetto estraneo al nucleo ISEE, l'erogazione del bonus cessa contestualmente alla modifica contrattuale.
- 8.4 Nel caso di modifica della numerosità familiare, durante i 12 (dodici) mesi di vigenza del periodo di agevolazione, l'utente è tenuto a darne apposita comunicazione al gestore entro 30 (trenta) giorni dalla medesima modifica; e la conseguente variazione dell'ammontare del bonus ha effetto dal momento della comunicazione dell'utente al gestore.

o in alternativa

Variazioni nella numerosità familiare, durante i dodici mesi di vigenza del periodo di agevolazione, non comportano variazioni nel bonus erogato. Tali variazioni trovano effetto al momento del rinnovo.

- 8.5 Nel caso di modifica dell'indirizzo di residenza in corso di agevolazione, l'utente diretto autocertifica al gestore con cui ha sottoscritto il nuovo contratto di fornitura la condizione di residenza; inoltre:

- a) qualora il gestore sia il medesimo, il bonus viene trasferito alla nuova fornitura per il periodo residuo a copertura dei 12 (dodici) mesi di agevolazione;
- b) qualora il contratto di fornitura idrica venga stipulato con un diverso gestore del SII:
 - i. l'utente comunica al gestore entrante il nominativo del precedente gestore (gestore uscente);
 - ii. il gestore entrante verifica con il gestore uscente il periodo per il quale il bonus sociale idrico è già stato erogato e la data di chiusura del contratto ed eroga la quota parte restante, a copertura del periodo di agevolazione a partire dalla data di attivazione del nuovo contratto;
 - iii. il gestore uscente eroga la quota parte di bonus dovuta, se non ancora corrisposta, per il periodo di vigenza del contratto, nella fattura di chiusura di cui all'articolo 39 del RQSII.

8.6 Nel caso di utenti domestici indiretti le variazioni di cui ai precedenti commi 8.2, 8.4 e 8.5 hanno effetto al momento del rinnovo della compensazione.

Articolo 9

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 9.1 Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissate dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016.
- 9.2 Ciascun gestore eroga, secondo le modalità di cui all'Articolo 7, un bonus sociale idrico calcolato applicando al quantitativo essenziale di acqua la tariffa agevolata, come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII, tenuto conto della numerosità familiare:

$$B_n^S = T_{agev_n}^a * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

T_{agev}^a T_{agev}^a è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII;

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

- 9.3 In caso di morosità pregressa, purchè siano trascorsi i tempi di cui all'articolo 46 e/o 47 del RQSII, per gli utenti diretti, il bonus sociale idrico può essere trattenuto dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora.

Articolo 10

Aggiornamento del bonus sociale idrico

- 10.1 L'ammontare del bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun gestore viene adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento.
- 10.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 10.1, il gestore eroga all'utente domestico residente (diretto e indiretto) l'eventuale componente a conguaglio a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata.

Articolo 11

Bonus idrico integrativo

- 11.1 Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche su richiesta del gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
- a) riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente Articolo 9, comma 9.2;
 - b) ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al bonus.
- 11.2 Qualora l'Ente di governo dell'Ambito approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore, il gestore riconosce all'utente finale un bonus idrico integrativo B^I erogato:

- a) agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, B_I , espressa in euro per anno;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore.
- 11.3 Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può in nessun caso essere compensato a valere sul Conto UI3 di cui al successivo Articolo 12, comma 12.4.

Titolo II

MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA

Articolo 12

Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

- 12.1 A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 9, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.
- 12.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente.
- 12.3 L'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al precedente comma 12.1 con cadenza annuale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al comma 12.4.
- 12.4 È istituito presso la CSEA il Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, alimentato dalla componente UI3 di cui al comma 12.1.

Articolo 13

Esazione della componente UI3

- 13.1 I gestori, versano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI3.
- 13.2 I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 13.1, comunicano al gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.
- 13.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
 - b) per ritardi superiori a 45 (quarantacinque) giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 13.4 La CSEA definisce le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono ai versamenti sul conto UI3 e le sottopone, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.

Articolo 14

Compensazioni dei gestori

- 14.1 L'ammontare delle agevolazioni, di cui al precedente Articolo 9, riconosciuto agli utenti domestici (diretti e indiretti) in condizioni di disagio economico sociale è compensato dalla CSEA con cadenza semestrale.
- 14.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 14.1, il gestore fornisce alla CSEA, secondo le procedure di cui al successivo comma 14.6, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 14.3 Il gestore trasmette alla CSEA tutte le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione, validati dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.

- 14.4 I gestori tengono separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 14.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 14.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 12.4.
- 14.6 La CSEA predispone entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 14.7 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell'erogazione delle compensazioni di cui al presente Articolo, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni trasmesse concernenti l'ammontare di bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti economicamente disagiati.

Titolo III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 15

Obblighi di comunicazione dati

- 15.1 I gestori sono tenuti a comunicare con cadenza almeno annuale all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente i dati e le informazioni relativi:
- a) all'ammontare del bonus sociale idrico erogato agli utenti diretti e indiretti in condizioni di disagio economico sociale;
 - b) all'ammontare del bonus idrico integrativo riconosciuto su base locale.
- 15.2 Il dettaglio informativo e le modalità per effettuare la comunicazione di cui al precedente comma 15.1 saranno definiti con apposita determina adottata dal Direttore della Direzione Sistemi Idrici.

Articolo 16

Controlli sui dati

- 16.1 I gestori sono tenuti alla verifica della informazioni riportate nella Tabella 2. Nel caso in cui tali informazioni non coincidano con il contratto di fornitura, il gestore medesimo verifica e provvede eventualmente ad allineare la propria banca dati.
- 16.2 In esito alle verifiche di cui al comma 16.1, che devono concludersi entro 30 giorni solari, le informazioni trasmesse dagli utenti diretti e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.
- 16.3 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al precedente comma 16.1, non risulti comunque corrispondenza tra le informazioni fornite dall'utente e quelle riportate nella propria banca dati, il gestore provvede a comunicare all'utente interessato, l'esito delle verifiche di propria competenza entro 15 giorni solari dalla conclusione delle verifiche medesime, informando altresì il medesimo utente della impossibilità di erogare il bonus.

Articolo 17

Registrazione di informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati

- 17.1 Il gestore predispone un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti. Il gestore dovrà altresì registrare i dati e le informazioni relativi all'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.
- 17.2 Il registro, di cui al precedente comma 17.1, deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio. I dati e le informazioni ivi contenute devono essere comunicati:
- a) all'Autorità in modo aggregato per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 - b) a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.
- 17.3 Le modalità e le procedure che il gestore è tenuto a seguire per effettuare la comunicazione di cui al precedente comma 17.2 saranno definite con la determina di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2.

Articolo 18

Obblighi di informativa per i gestori

18.1 Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito *internet*. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell’Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.autorita.energia.it).

18.2 Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica la seguente dicitura:

“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è xxxxxxxx. La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificchino le condizioni deve essere effettuata entro xxxxx”.

Tabella 1

Elementi informativi da presentare all’atto della domanda di bonus sociale idrico

	Utente diretto	Utente indiretto
Nome – Cognome	X	X
Codice fiscale	X	X
Indirizzo di residenza	X	X
Numerosità familiare	X	X
Numero identificativo ISEE	X	X
Codice fiscale dei componenti il nucleo ISEE	X	X
Valore indicatore ISEE	X	X
Data rilascio ISEE	X	X
Indirizzo utenza condominiale se diverso dall’indirizzo di residenza*		X

*Qui si prefigura il caso in cui il condominio possa avere più indirizzi

Tabella 2

Elementi soggetti a verifica del gestore

	Utente diretto/indiretto/
Nome – Cognome	X
Codice fiscale	X
Indirizzo di fornitura	X
Tariffa uso domestico*	X

*Ai sensi dell’articolo 2 del TICS